



CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT 35 E 164 DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA, BEVANDE CALDE E FREDDI, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI MEDIANTE LA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO DI N 37 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CUI 7 EROGATORI DI ACQUA POTABILE DI RETE PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI FIRENZE
CIG 9686284E69

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

INFORMAZIONI GENERALI

ART 1 DISCIPLINA APPLICABILE

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE

ART 6 - DUVRI

ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 8 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA

ART 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ART. 9.1 REQUISITI GENERALI

ART. 9.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

ART. 9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

ART. 9.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

ART. 10 MODALITA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ART. 11 MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART 12 RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

ART 13 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

ART 14 SVOLGIMENTO DELLA GARA

ART 15 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE

ART 16 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE
ART 17 GARANZIA DEFINITIVA (ART. 103 DEL D.LGS. 50/2016)
ART 18 POLIZZE ASSICURATIVE
ART 19 STIPULA DEL CONTRATTO
ART.20 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART 21 SOCCORSO ISTRUTTORIO
ART 22 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DELLA REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA
ART 23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART 24 ONERI E SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART 25 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ART 26 RISOLUZIONE, RECESSO, FALLIMENTO DELL'ESECUTORE
ART 27 TRATTAMENTO DEI DATI
ART 28 FORO COMPETENTE

PREMESSA

In esecuzione della Determina del Presidente della Corte 11 del 28.02.2023 con la quale è stato autorizzato l'avvio della procedura per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 35 e 164 del D.lgs. 50/2016, del servizio di somministrazione di acqua, bevande calde e fredde, snack ed altri generi alimentari mediante la installazione, manutenzione e rifornimento di n 37 distributori automatici di cui 7 erogatori di acqua potabile di rete presso il Palazzo di Giustizia di Firenze, l'Amministrazione indice apposita gara a procedura negoziata telematica.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Elena Vesci- Funzionario Bibliotecario della Corte d'Appello di Firenze, tel. 055/7995572 mail uff.contratti.ca.firenze@giustizia.it.

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Direttore dell'Esecuzione è la dott.ssa Franca Alvisi Funzionario Giudiziario della Corte di Appello di Firenze, tel. 055/7995572 mail uff.contratti.ca.firenze@giustizia.it

INFORMAZIONI GENERALI

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema") messo a disposizione da Consip S.p.a. (<https://www.acquistinretepa.it>), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

La Corte di Appello di Firenze (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (*Application Service Provider*).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005 – Codice dell'amministrazione digitale;

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia

malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo.

Per ogni soluzione di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

RIEPILOGO DATE
2 MAGGIO 2023 ORE 12 APERTURA PROCEDURA ASP
16 MAGGIO ORE 12.00 TERMINE PRESENTAZIONE CHIARIMENTI
9,10 E 11 MAGGIO DATE SOPRALLUOGHI OBBLIGATORI
29 MAGGIO 2023 ORE 10.00 TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE
6 GIUGNO 2023 ORE 10.00 APERTURA BUSTE

ART 1 - DISCIPLINA APPLICABILE

1.I rapporti tra le parti sono regolati dal presente Disciplinare e dal Capitolato Speciale che costituiscono *lex specialis* di gara. All'atto dell'aggiudicazione si intenderanno accettate tutte le condizioni indicate nel presente documento, nel Capitolato Speciale ed in tutti i documenti ad esso collegati. Per quanto non espressamente previsto si applicheranno le disposizioni del Codice civile, le norme del D.lgs. 50/2016 e di altre leggi e regolamenti relativi all'oggetto del contratto.

ART 2 - DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura consta dei seguenti documenti:

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato Speciale di Appalto;
3. Allegato 1 Offerta economica
4. Allegato 2 Attestazione di avvenuto sopralluogo
5. Allegato 3 Calendario dei sopralluoghi
6. Allegato 4 Patto di integrità
7. Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione
8. Decreto di nomina del seggio di gara
9. Planimetrie
10. Duvri

ART 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto della presente procedura è la concessione del servizio di somministrazione di generi di ristoro (bevande calde e fredde non alcoliche, snack e alimenti preconfezionati) mediante l'installazione e la gestione di distributori automatici, nonché l'installazione e gestione di erogatori di acqua potabile di rete all'interno del Palazzo di Giustizia di Firenze e più precisamente:

1. n. 30 distributori automatici per la somministrazione di: caffè ed altre bevande calde; acque minerali ed altre bevande fredde; alimenti preconfezionati (snack salati, snack dolci, tramezzini, yogurt, etc.);
2. n. 7 erogatori di acqua potabile di rete idrica.

2. I distributori saranno collocati all'interno del Palazzo di Giustizia di Firenze nelle aree individuate nelle planimetrie allegate che sono parte integrante della documentazione di gara.

3. Il servizio di somministrazione è rivolto ai dipendenti del Ministero della Giustizia e agli utenti interessati all'interno del Palazzo di Giustizia di Firenze. Si precisa che l'uso del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancato utilizzo.

4. La concessione del servizio è in via esclusiva e al concessionario spettano i vantaggi economici che ne derivano.

5. L'Amministrazione si riserva di riconsiderare durante il periodo contrattuale, qualora lo ritenesse necessario:

- il numero, la tipologia e l'allocazione dei distributori installati;
- i prodotti erogati dai distributori.

Le eventuali nuove soluzioni potranno essere individuate mediante diretto accordo con il concessionario.

ART 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. L'affidamento avrà durata pari a 5 (cinque) anni dalla data di stipulazione del contratto.

2. Alla scadenza dell'affidamento, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, potrà far ricorso alla proroga tecnica della durata del servizio, manifestando la sua volontà in tal senso almeno 30 giorni prima della scadenza in questione, limitata ad un tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure

necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART 5 VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore complessivo della concessione, al netto di IVA, individuato secondo quanto previsto dall'art. 167 del D. Lgs. 50/2016, è pari a € 492673 (quattrocentonovantaduemilaseicentosestantatre) da intendersi come fatturato totale stimato per l'intera durata del contratto.

2. Tale importo risulta inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016 prevista per le concessioni.

3. La stima, effettuata sulla base del fatturato del concessionario uscente, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente alla gestione del servizio oggetto di gara.

4. In considerazione di quanto sopra, pertanto, il mancato raggiungimento di tale importo, non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all'Appaltatore, il quale non potrà richiedere alcun compenso, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo né avanzare pretese di mancato guadagno.

ART 6 DUVRI

1. L'importo degli oneri per la sicurezza di interferenza è pari a € 925,00 (novecentoventicinque/00), come risultante dal D.U.V.R.I predisposto da questa Amministrazione ed allegato alla documentazione di gara che dovrà essere firmato per accettazione dall'aggiudicatario. Tale importo sarà a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Tali costi non devono essere confusi con i costi della sicurezza afferenti all'impresa ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 che dovranno essere quantificati dal concorrente nella formulazione della offerta.

3. Resta immutato l'obbligo per il concessionario di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art 28 comma 2 lett a) del Dlgs 81/2008.

ART 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1.L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett.b) del D.L.gs. 50/2016, ossia in base al criterio del minor prezzo inteso come percentuale di sconto unico da applicare indistintamente a tutti i prezzi a base d'asta indicati nell'art 21 del Capitolato Speciale.

2.La Stazione appaltante, ai sensi dell'art.95 comma 12 del D. Lgs.50/2016 si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

3.La Amministrazione si riserva inoltre la facoltà:

- di non dare luogo alla gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- di effettuare controlli ai sensi della vigente normativa confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente gara.

4.Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, e comunque in tutti i casi che non risultino confermate le dichiarazioni rese, in particolare ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo, l'aggiudicazione se già avvenuta e ad individuare il nuovo aggiudicatario;

5.L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

6.Non è ammessa la facoltà di presentare offerta solo per una parte delle prestazioni.

7.Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima ai sensi dell'art.97 comma 1 del D. Lgs.50/2016.

8.In caso di identica offerta da più concorrenti, si farà luogo ad un sorteggio pubblico al fine dell'aggiudicazione della gara.

9.Non sono ammesse offerte alternative o condizionate. Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. Non è ammessa la facoltà di rappresentare offerta per una sola parte del servizio in questione.

10. La Amministrazione procederà al calcolo della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art.97 comma 2 e 2 bis del D. Lgs.50/2016, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi dell'art 97 comma 3 bis del D. Lgs.50/2016.

11. Le offerte vincolano i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

12. L'offerta economica deve essere datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto offerente, con allegata fotocopia del documento d'identità.

13. L'offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata alla stessa copia conforme all'originale della relativa procura.

14. Il concorrente sarà escluso dalla gara qualora l'offerta economica:

- manchi;

- non contenga l'indicazione dei costi della sicurezza afferenti all'impresa ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del Codice ovvero l'importo indicato sia pari a 0 (zero).

15. Le offerte presentate non sono impegnative e nessun compenso, rimborso spese o altro potrà essere richiesto dai concorrenti.

ART 8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. L'offerta telematica e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all'Amministrazione in formato elettronico secondo le modalità previste dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, a pena di esclusione entro il termine di perentorio **delle ore 10 del 29 maggio 2023.**

2. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.

ART 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di partecipazione:

9.1 REQUISITI GENERALI (art. 80 D.lgs. 50/2016):

a) assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare secondo quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.165/2001; inesistenza delle cause ostative di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e (disposizioni antimafia);

b) non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e inesistenza di qualsivoglia situazione soggettiva che possa

determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

c) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

d) È vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli operatori economici abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

e) È vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara, a quei consorziati indicati per l'esecuzione, da un consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane; il medesimo divieto opera per i consorziati indicati per l'esecuzione, da un consorzio stabile. La partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, siano essi individuali sia aggregati, è disciplinata dagli artt. 45, 47, 48 del D.lgs. n. 50/2016.

f) In caso di RTI o consorzi i requisiti di ordine generale devono essere posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti del raggruppamento e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio; nel caso di consorzi di cooperative i requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle singole cooperative aderenti individuate come esecutrici.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 per la soddisfazione dei requisiti di ordine generale.

9.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, c. 1 lett. a - D. Lgs. 50/2016):

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. (*ove previsto per la tipologia di organizzazione*) per attività coincidente con quella oggetto della presente concessione con indicazione della data, numero di iscrizione, forma giuridica dell'impresa, fornendo dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale con l'attuale compagine dell'operatore economico e contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011. Se si tratta di operatore straniero di altro Stato membro non residente in Italia è necessario provare l'iscrizione, secondo le modalità previste

dallo Stato di residenza del concorrente, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro in cui è stabilito mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali.

b) Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e si allega copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

c) In caso di RTI o consorzi i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti del raggruppamento e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio; nel caso di consorzi di cooperative i requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle singole cooperative aderenti individuate come esecutrici.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA (art. 83 c. 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016):

a) i partecipanti alla gara dovranno possedere la necessaria capacità economico finanziaria fissata un fatturato medio annuo di impresa negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte) non inferiore ad un terzo del valore globale della concessione.

b) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, i requisiti di cui al presente punto dovranno essere posseduti ed autocertificati complessivamente dal raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio.

c) Al fine di individuare soggetti che abbiano un'esperienza pregressa maturata relativamente allo specifico servizio oggetto di concessione - a maggior tutela e garanzia per l'Amministrazione e degli utenti- affidabilità e solvibilità dimostrata mediante idonea referenza bancaria, di data non anteriore a quella della richiesta della R.D.O. sul MEPA, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, in cui è attestato che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è idoneo economicamente ad assumere la concessione del servizio in oggetto; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per fondati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione l'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

d) Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo o di costituendo consorzio ordinario, la referenza bancaria dovrà essere prodotta da ciascun operatore economico.

e) In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio già costituito, la certificazione dovrà essere prodotta solo dal raggruppamento o del consorzio ordinario. In caso di consorzio che partecipa per conto di consorziate, la certificazione dovrà essere prodotta dal consorzio.

9.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83 c. 1 lett. c) D. Lgs.50/2016):

a) Essere in possesso delle risorse umane e tecniche e aver maturato l'esperienza necessaria per eseguire il servizio oggetto di concessione con un adeguato standard di qualità e nello specifico: di disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un'efficiente gestione del servizio.

Si invitano i concorrenti ad allegare già in sede di presentazione dell'offerta la documentazione a comprova dei suddetti servizi al fine di accelerare l'eventuale procedimento di verifica dei requisiti speciali in sede di aggiudicazione.

b) Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di cui al presente punto dovranno essere apportati ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, nello specifico: il requisito dovrà essere posseduto complessivamente dalle imprese facenti parte del raggruppamento e dovrà essere apportato in parte da ciascun membro del raggruppamento. In ogni caso ogni componente del raggruppamento dovrà apportare il requisito per una percentuale pari almeno a quella di esecuzione del servizio che sarà indicata in sede di gara nella domanda di partecipazione. La mandataria, ai sensi dell'art.83 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà comunque apportare i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al presente punto dovranno essere apportati ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale requisito non può essere oggetto di avvalimento ma dovrà essere posseduto direttamente dall'impresa, come di seguito meglio specificato.

I concorrenti attestano il possesso di tutti i requisiti allegando il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, secondo le linee guida fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare 18 luglio 2016, n. 3.

10. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1.La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema FVOE secondo le disposizioni normative di riferimento e le istruzioni diramate in merito dall'ANAC.

2.Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" ai sensi della delibera Anac 464 del 27 luglio 2022, da produrre in sede di partecipazione alla gara. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass dovrà indicare il CIG corrispondente alla presente procedura ed inserire i dati richiesti.

3.nella documentazione amministrativa (come indicato di seguito) dovrà essere inserita anche la ricevuta di creazione del PassOE.

4.Nel caso di malfunzionamento del sistema FVOE tale da compromettere e allungare la conclusione del procedimento di scelta del contraente, la Amministrazione procederà autonomamente alle verifiche dei requisiti di capacità giuridica generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

5.Si precisa, altresì, che per la verifica delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c) dell'articolo 80 del D.lgs. 50/2016, ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5 lettera c), si farà riferimento alla linea guida ANAC n. 6 aggiornate con Delibera ANAC n.1008 del 11 ottobre 2017. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare gli eventuali provvedimenti amministrativi e/o giurisdizionali a carico dell'impresa e/o dei soggetti di cui al comma 3 del citato art.80, che potrebbero concretare un'ipotesi di "grave illecito professionale" in modo da consentire alla Amministrazione ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza della causa ostativa prevista dal sopracitato art. 80, c. 5, D.lgs. 50/2016.

6.Si ribadisce l'obbligo del partecipante di mettere a conoscenza la Amministrazione delle vicende pregresse (negligenze ed errori) o fatti risolutivi occorsi in precedenti rapporti contrattuali con le Pubbliche Amministrazioni.

7.Le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale saranno svolte esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della procedura di concessione.

11 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1.Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione devono essere inviati per via telematica attraverso la piattaforma MePA, in formato elettronico ed

essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.82/2005.

2.La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di MePA, che consentono di predisporre quanto richiesto. La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo responsabilità dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta.

3.Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la "Data limite per la presentazione delle offerte" presente a sistema. I termini indicati nella piattaforma per la trasmissione delle offerte e della documentazione di gara (tecnica ed amministrativa) sono previsti a pena di inammissibilità.

4.Eventuali slittamenti del termine di presentazione delle offerte, decisi dall'Amministrazione, saranno comunicati tempestivamente con apposito avviso nell'apposita sezione del sistema ASP del MePA e anche sul sito della Corte di Appello e del Tribunale di Firenze.

5.In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it e dei siti istituzionali della Stazione Appaltante.

6.Per la valutazione delle offerte provvede un seggio di gara appositamente nominato con decreto del Presidente della Corte, nel rispetto del D.lgs. n.50/2016 e pubblicato nel Sistema ASP come parte integrante della documentazione di gara.

7.Sarà onere e responsabilità esclusiva del concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da MePA per procedere all'invio dell'offerta.

8.Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono venire rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., in carta semplice, con la sottoscrizione con firma digitale del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto munito del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso);

b) potranno venire sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti, ma in tal caso dovrà venire allegata copia scannerizzata della relativa procura, unitamente ad attestazione di conformità all'originale ex art.19 D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;

c) devono essere rese e sottoscritte dagli offerenti in qualsiasi forma di partecipazione, singola, raggruppata, consorziata, aggregata in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà venire prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza; trovano applicazione l'art. 45, comma 1, l'art.83, comma 3, e l'art.86, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

9.Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

10.Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dall'operatore con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.lgs. n. 82/2005. Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dei partecipanti verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione con firma autografa dei dichiaranti dovrà essere scansionata e firmata digitalmente dal solo legale rappresentante allegando, a pena di esclusione, le copie scansionate e firmate del documento d'identità dei soggetti dichiaranti.

11.Le offerte **non sottoscritte con firma digitale**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 comma 8 lettera a) e dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 **verranno escluse**.

12.Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il partecipante preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente.

13.La Amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

14.Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

ART 12 RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate esclusivamente per il tramite della sezione chiarimenti del Portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 16 maggio 2023.

2. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Amministrazione oltre il termine suddetto e al di fuori della piattaforma MePA.

3. La Amministrazione invierà la risposta ai chiarimenti formulati a tutti gli operatori economici sulla piattaforma nella apposita sezione salvo diverse modifiche operate da Consip sul portale.

ART 13 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

1. L'offerta e la documentazione dovranno pervenire all'interno della piattaforma MEPA entro e non oltre i termini indicati nella sezione ASP della piattaforma e - procurement.

2. L'offerta dovrà comprendere obbligatoriamente la seguente documentazione:

A) BUSTA AMMINISTRATIVA

La busta amministrativa dovrà contenere i seguenti documenti:

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere presentata dal concorrente sotto forma di dichiarazione sostitutiva, della quale l'Amministrazione non fornisce il modello, rilasciata ai sensi delle art 46 e 47 del D.P.R.445/2000 contenente la forma singola o associata con al quale l'impresa partecipa alla gara.

2. La dichiarazione dovrà contenere

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;

- accettazione delle modalità della procedura;

- dichiarazione in ordine all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. lgs.n.165/2001 nei confronti della Amministrazione/o della Committente;

- ricorso o meno al subappalto ed in caso positivo le prestazioni da subappaltare. Si fa presente che in caso di ricorso al subappalto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016.

- consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

3. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica, il concorrente dovrà fornire i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

- (solo per i R.T.I.) indicare l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;

- indicare in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati le prestazioni che ciascuna eseguirà e la misura percentuale delle stesse;

- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, il consorzio deve attestare, se e per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente iniziativa in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del Consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del Codice penale. Nel caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti oppure di Aggregazioni senza soggettività giuridica, ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una dichiarazione sostitutiva di partecipazione. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una dichiarazione sostitutiva di partecipazione.

5. La domanda di partecipazione dovrà essere fatta pervenire alla Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;

- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune e delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;

- in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa

raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

1. Al momento della presentazione della offerta deve essere resa una Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara.

2. Tale dichiarazione dovrà essere resa utilizzando il format caricato dalla Amministrazione sulla piattaforma "Modello di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione". **Il documento dovrà essere trasmesso sottoscritto con firma digitale** e corredato da documento di identità del dichiarante.

3. Nel caso che il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del Codice dovrà essere presentata la medesima dichiarazione per l'ausiliaria.

4. Nel caso di subappalto dovrà essere trasmesso anche il modello della impresa/e subappaltatrice.

3) PASSOE

Il concorrente deve allegare a sistema nell'apposita sezione il PASSOE di cui all'art 2 comma 3 lett b) della delibera ANAC 157/2016. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del Codice anche il PASSOE dell'ausiliaria. In caso di subappalto dovrà allegare anche il PASSOE della/e imprese subappaltatrici.

4) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.A.C.

2. I concorrenti dovranno allegare a sistema l'attestazione dell'avvenuto pagamento del **contributo** pari ad € **35,00 (trentacinque)** effettuato secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.1174 delo 19.12 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

3. Dal 16 dicembre 2019 è operativo il nuovo servizio "Gestione contributi Gara (CGC) unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto per la partecipazione alle procedure di gara. Si invitano tutti i concorrenti a prendere visione di tutte le informazioni rese disponibili da ANAC sul sito:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

4. Il mancato pagamento comporterà la esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

5) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

1. I concorrenti devono, a pena di esclusione della procedura, effettuare il sopralluogo obbligatorio secondo le modalità previste nell'art 8 del presente Disciplinare.

2. L'attestato di avvenuto sopralluogo dovrà essere inviato nella apposita sezione

3. L'attestato dovrà essere firmato, oltre che dal referente di sede dell'Amministrazione:

- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;

- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;

- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita da comprovati poteri di firma.

6) PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Patto di Integrità dovrà essere redatto in conformità al fac-simile e firmato digitalmente dal legale rappresentante.

2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione delle parti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

3. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012

5. In ogni caso, il contratto dovrà considerarsi risolto in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

7) EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SUBAPPALTO;

È ammesso il subappalto nei limiti di quanto previsto nell'art 20 del presente disciplinare

8) EVENTUALI ATTI RELATIVI A R.T.I., CONSORZI, AGGREGAZIONI, GEIE.

1. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla Amministrazione attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo o dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto

2. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.

3. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione).

3. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

4. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.

B) BUSTA ECONOMICA B – “Documento di offerta economica”

La busta economica dovrà contenere:

1) OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, a pena di esclusione dovrà allegare a sistema il fac simile Allegato 1 OFFERTA ECONOMICA

1. Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta:

- l'importo complessivo al netto dell'IVA ed inferiore all'importo posto a base d'asta;
- i costi aziendali concernente l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei costi sui luoghi di lavoro di cui all'art.95 comma 10 del D.lgs.50/2016.
- la dichiarazione di completa ed esatta conoscenza del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e della documentazione di gara e di accettarla senza condizioni o riserva;
- la dichiarazione di aver proceduto a tutti gli accertamenti per rendersi conto di tutte le circostanze, gli oneri e i costi (compresi gli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza, di assicurazione, di previdenza e di assistenza nel luogo dove deve essere effettuato il servizio), che possono influire sull'offerta presentata e di aver giudicato i prezzi offerti convenienti e remunerativi.

2. Il modello deve essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante del soggetto offerente con allegata fotocopia del documento d'identità e non può presentare correzioni o cancellazioni che non siano dallo stesso sottoscritte.

3. Il documento può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata alla stessa copia conforme all'originale della relativa procura.

4. L'offerta sarà valutata in base alla percentuale di sconto unico da applicare indistintamente a tutti i prezzi a base d'asta indicati nel Capitolato.

5. La percentuale dovrà essere espressa in cifre con massimo di due decimali dopo la virgola. Ove l'operatore economico indicasse più di due cifre decimali verrà effettuata l'operazione di troncamento cioè non verranno considerate le cifre dalla terza compresa.

2) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. L'offerta ed il contratto devono contenere il piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito, redatto ai sensi dell'art. 165 del Codice dei contratti pubblici.

2. Il piano economico-finanziario dovrà contenere i principali indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi, nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione. Il piano economico finanziario dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della concessione, compresi a titolo esemplificativo:

- i tempi e i costi previsti per la fornitura e installazione dei distributori automatici e degli erogatori di acqua;
- l'importo dei ricavi presunti;
- l'importo complessivo dei costi di gestione del servizio;

ART 14 SVOLGIMENTO DELLA GARA

1. Salva diversa comunicazione che sarà pubblicata sulla sezione ASP e sui siti della Corte di Appello di Firenze e del Tribunale di Firenze, il seggio di gara costituito, ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, nella prima seduta pubblica del 6 giugno 2023 alle ore 10.00 procederà a verificare la presenza e il contenuto della documentazione amministrativa sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

2. Nello specifico il Seggio di gara procederà:

- all'apertura delle buste amministrative presentate dagli operatori economici e alla verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata;
- a disporre l'eventuale soccorso istruttorio, qualora si renda necessario, nei casi previsti dall'art. 83 comma 9 del Codice;
- a comunicare per il tramite della piattaforma Mepa i soggetti concorrenti ammessi e le eventuali esclusioni;

3. Effettuata la verifica della documentazione amministrativa, il seggio di gara provvederà all'apertura e verifica della offerta economica ovvero

- alla verifica della regolarità formale delle offerte;
- a rilevare le eventuali offerte economiche irregolari;
- a verificare le eventuali offerte anormalmente basse, nell'ipotesi che il numero di offerte sia pari o superiore a 5 (cinque)
- approvare la documentazione economica al fine di formulare la classifica provvisoria della gara.

4. Delle operazioni del seggio di gara verrà redatto verbale che sarà pubblicato sul sito della Corte di Appello di Firenze e del Tribunale di Firenze.

ART. 15 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE

1. Al termine delle attività, il seggio di gara provvederà a trasmettere la documentazione al RUP per la formulazione della proposta di aggiudicazione in favore del miglior offerente.

2. L'aggiudicazione definitiva verrà disposta, su proposta del Responsabile del Procedimento, con provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Firenze sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del Codice.

3. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici effettuata dal RUP tramite il sistema AVCPass.

4. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e non assume valenza di manifestazione della definitiva volontà della Amministrazione di concludere il contratto con il concessionario alle condizioni da questa proposte.

5. In caso di esito negativo delle verifiche, la Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. L' Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del

concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

ART. 16 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

1.L'Amministrazione effettuerà le comunicazioni ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici.

2.Decorso il periodo di "*stand still*" indicato dall'art. 32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione procederà alla stipula del contratto sulla piattaforma ME.P.A.

3.L'Amministrazione comunicherà all'aggiudicatario la documentazione che la società dovrà obbligatoriamente presentare per la sottoscrizione del contratto e l'indicazione di eventuali altre incombenze ritenute a tale scopo necessarie.

ART. 17 GARANZIA DEFINITIVA (ART. 103 DEL D.LGS. 50/2016)

1.Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, la società aggiudicataria, in qualità di esecutore del contratto, è infatti tenuta a prestare garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale ovvero **€ 49267,30(quarantanovemiladuecentosessantasette/30)**, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate nel medesimo art. 103. In caso di possesso della certificazione di qualità – da documentare – detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%.

2.In caso di RTI, Consorzi o GEIE, la garanzia fideiussoria deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificare dette imprese singolarmente e collettivamente e dichiarare di garantire non solo per il caso di mancata sottoscrizione ma anche per qualsivoglia altro inadempimento dell'aggiudicatario ad obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto.

3.Nel caso in cui l'aggiudicatario presenti fideiussione, bancaria o assicurativa, tale documento dovrà contenere la sottoscrizione autenticata da notaio e prevedere:

- a) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile;
- c) la sua operatività entro quindici giorni su richiesta scritta della Amministrazione appaltante.

4.Ai sensi del comma 4 dell'art 103 citato, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al Concorrente che segue nella graduatoria.

5.La garanzia di cui sopra, a seguito di richiesta dell'Amministrazione sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto

6.Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

ART.18 POLIZZE ASSICURATIVE

1.Il Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, **pena la decadenza dall'aggiudicazione**, è obbligato a presentare idonee polizze assicurative, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto

- **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**: per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone o cose da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del *Concessionario* o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio.

2.Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad **euro 1.000.000,00** per sinistro e dovrà prevedere la copertura delle responsabilità sopra descritte, a titolo esemplificativo ma non esaustivo con particolare riguardo a:

- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

3. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

4. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana.

5. La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Amministrazione per fatto imputabile al Concessionario.

- **Polizza per rischio incendio**, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a primo rischio assoluto, a copertura dei locali ove sono presenti i distributori e relativo contenuto; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con un valore massimale per evento non inferiore a **euro 2.000.000,00**.

6. In caso di R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente alle polizze assicurative, dovrà essere presentata:

- in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell'art. 48, del d.lgs. n. 50/2016, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 50/2016, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016;

- in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 dal Consorzio stesso.

7. In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalle polizze e che l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.

8. La mancata costituzione delle garanzie assicurative e/o la loro difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte dell'Amministrazione, al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di gara e costituzione della cauzione definitiva

9. Copia di tali polizze, autocertificate conformi all'originale, dovranno essere consegnate, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria alla Corte d'Appello di Firenze

10. Resta inteso che qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, la Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

11. La Amministrazione è esonerata inoltre da ogni responsabilità anche nei confronti del concessionario per danni provocati dall'uso, anche non corretto, dei distributori, per eventuali atti vandalici, furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori ed erogatori d'acqua potabile.

ART. 19 STIPULA CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. n. 159/2011.

2. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Amministrazione procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. n. 159/2011.

3. Prima della stipula del contratto, dovranno essere inviate alla Amministrazione entro il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta:

- la garanzia definitiva;
- copia delle polizze assicurative RCT e rischio incendio;

4. L'Amministrazione procederà, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare prima della sottoscrizione del Contratto, la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata aggiudicataria

5. Una volta ricevuta la comunicazione di aggiudicazione, l'operatore economico dovrà produrre tutta la documentazione necessaria come meglio specificato nel Capitolato Speciale.

7. Il contratto, ai sensi della verrà stipulato mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

8. Tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario, inclusa l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

ART.20 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il subappalto è ammesso esclusivamente per l'installazione, manutenzione e gestione degli erogatori gratuita di acqua potabile.

2. Il subappalto è ammesso comunque con le modalità di cui all'art. 174 del D.lgs. n.50/2016 per le concessioni di valore inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lett.a) del D. Lgs.50/2016. All'atto dell'offerta dovranno essere dichiarati i servizi e le forniture, o parti di servizi e forniture, che intende subappaltare a terzi nell'ambito di quanto suindicato. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

3. L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla Amministrazione apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18 del D. LGS. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del D. LGS. 50/2016 decorre dalla data di ricevimento della già menzionata istanza.

4. L'Amministrazione a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D. LGS. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm. ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 174 del D. LGS. 50/2016. Data la natura della presente concessione, non si applica il comma 7 dell'art. 174.

5. È assolutamente vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, sotto pena di risoluzione dello stesso per colpa del concessionario.

ART 21 SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice.

2. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti alla documentazione economica, il RUP assegna al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni solari affinché siano rese, integrate o regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

3. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione suddetto, il concorrente è escluso dalla gara.

4. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5. Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (5 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC.

ART 22 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

1.L'accertamento successivo, da parte di questa Amministrazione aggiudicatrice, del difetto del possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dalla normativa vigente e della regolarità contributiva, comporterà la **risoluzione del contratto**.

ART 23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1.Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, nello specifico dovrà:

- a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. dedicati anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante
- b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti alla esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
- c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.)
- d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

2.Entro e non oltre 7 giorni solari dalla stipula del contratto, il concessionario trasmetterà a questa Stazione Appaltante, prot.ca.firenze@giustiziacert.it, la dichiarazione di tracciabilità con il conto corrente dedicato corredata di documento di identità.

3.In caso di inadempimento di quanto disposto dal presente articolo, nonché dall'obbligo di comunicazione del c/c dedicato, l'Amministrazione procederà all'immediata risoluzione del contratto.

ART 24 ONERI E SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto all'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sul documento di accettazione dell'offerta firmato dal PO che contiene tutti i dati essenziali del contratto (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.96/E del 16.12.2013). L'imposta di bollo può essere assolta con le modalità previste dall'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 oppure alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici illustrate nella circolare n.36 del 2006.

2. Tutte le spese inerenti o conseguenti alla stipula del contratto saranno a carico del concessionario.

ART 25 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario del servizio è ritenuto responsabile unico dell'operato del personale dallo stesso dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi delle leggi vigenti, nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio e deve adempiere anche agli oneri assicurativi, previdenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

2. Per quanto attiene specificatamente alla corretta applicazione delle norme di sicurezza e salute, il concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al D.lgs.81/2008 e di tutte le norme in vigore in materia di lavoro e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. Il concessionario è responsabile di eventuali danni derivanti alla Amministrazione di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi, dalle attrezzature e dai prodotti della Ditta nei confronti del Committente o di terzi, sollevando così l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità.

ART. 26 RISOLUZIONE, RECESSO, FALLIMENTO DELL'ESECUTORE

1. L'Amministrazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art 1456 c.c., previa comunicazione da farsi al Concessionario via pec, senza che da tale risoluzione possano conseguire al Concessionario diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e

- professionale (artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016), come dichiarati nel Documento di gara unico europeo (DGUE);
- b) qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
 - c) violazione delle norme disciplinanti il patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
 - d) revoca da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per lo espletamento del servizio;
 - e) manifesta incapacità nella esecuzione del servizio a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
 - f) ritardo nell'avvio del servizio superiore a giorni 30 rispetto al termine convenuto;
 - g) violazione delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art 1bis della legge 18 ottobre 2001 n.383 come modificata dal d.l.25 settembre 2002 n 210 convertito dalla legge 266 del 2002
 - h) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità di qualsiasi tipo riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale
 - i) interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo, salvi casi di forza maggiore.
 - j) mancata corresponsione del canone annuo per le utilità usufruite (consumi energia, elettrica e acqua) con conseguente diritto al risarcimento del danno;
 - k) mancata corresponsione del canone di locazione
 - l) inosservanza degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art.3 comma 8 del Legge n.136/2010;
 - m)apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;
 - n) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo triennale del Contratto;
 - o) mancata installazione completa del parco macchine iniziale nei termini indicati;
 - p) mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dall'Amministrazione, della cauzione definitiva escussa;
 - q) reiterata vendita e/o somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene, sanità e sicurezza;

r) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio a totale ad incondizionato giudizio dell'Amministrazione

s) dopo tre contestazioni formali intervenute nell'arco di 12 mesi per le quali non siano pervenute o non siano state accolte da parte dell'Amministrazione le giustificazioni del concessionario;

t) qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa di cui alle polizze previste dal presente Disciplinare, e le stesse non vengano ripristinate, previa diffida scritta;

u) in caso di cessione, anche parziale, del contratto a terzi o esecuzione di prestazioni in subappalto in ulteriore subappalto:

v) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;

z) qualora ogni altra fattispecie di inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione

2. La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione:

- la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere in danno del Concessionario fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare, in danno del concessionario, all'operatore economico che segue immediatamente nella graduatoria il servizio, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (comprese eventuali differenze di canone e oneri per indizione di una nuova procedura di selezione) che l'Amministratore dovesse sostenere per il residuo periodo contrattuale, nel caso il cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

3. L'Amministrazione, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sulla esecuzione del contratto (pubblico interesse), si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente, totalmente a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art 1373, comma 2 c.c., con preavviso esercitato per iscritto tramite invio a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

4.L'Amministrazione, inoltre, si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato.

5.Ai sensi dell'art.1 comma 13 del D.L. 95/2012 si procederà al recesso del contratto qualora il concessionario non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488.

6.Nel caso in cui sia il concessionario a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, la Amministrazione committente, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo quanto indicato all'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

7.Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che la cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione e rinunciando espressamente sin da ora anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c. a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi rimborsi etc.)

8.L'Amministrazione, inoltre, qualora sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi o nelle aree viciniori o in relazione a qualsiasi altra effettiva esigenza, valuterà la possibilità di sospendere parzialmente o totalmente il servizio di erogazione. In tale caso il canone dovuto dal Concessionario per le utilità usufruite sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione.

ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. (Codice in materia di protezione dei dati personali), La Corte d'Appello di Firenze, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura stessa.

2. Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

3. Il conferimento dei dati richiesti ai fini della partecipazione alla gara e ai fini dell'esecuzione dell'appalto è obbligatorio.

4. I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell'espletamento della procedura di gara o dell'esecuzione dell'appalto, con le cautele ed entro i limiti imposti dalla normativa vigente.

ART. 28 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale e del conseguente Contratto, è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Firenze, 20 aprile 2023

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Alessandro Nencini